Direzione Organismo di coordinamento

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it

All' Organismo Pagatore **della Regione Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it

e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it

Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

OGGETTO: DOMANDA UNICA 2023 - PAGAMENTO ANTICIPO PAC PER I REGIMI DI SOSTEGNO DEGLI AIUTI DIRETTI E PSR - INTERVENTI SIGC

1. Premessa

La presente circolare disciplina il pagamento degli anticipi PAC erogabili a partire dal 16 ottobre 2023 fino al 30 novembre 2023.

Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre, è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.

Con Regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1508 e 2023/1509 la Commissione europea ha innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all'85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) 2021/2115.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 391503 del 25 luglio 2023, ha demandato ad AGEA l'attivazione delle procedure necessarie per consentire il pagamento degli anticipi da parte degli Organismi pagatori.

Gli anticipi, come previsto dall'art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Gli interventi erogabili in fase di anticipo e il relativo importo sono stati individuati considerando le difficoltà economiche che le aziende agricole devono affrontare, derivanti sia dalle note vicende internazionali che dagli eventi atmosferici avversi susseguitesi nel corso dell'anno.

2. Interventi erogabili in fase di anticipo

I pagamenti diretti interessati dall'anticipo, nei limiti di quanto previsto dal successivo paragrafo, sono i seguenti:

a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
    - pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
    - pagamento per inerbimento delle colture arboree;
    - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
    - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
    - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:

- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose.

Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) 2021/2115.

3. Misura dell'anticipo

Come previsto dal citato Reg. (UE) 2023/1508 il limite massimo del pagamento dell'anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.

Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2023 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP). Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell'anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell'importo erogabile.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che, per ciascun intervento per il quale è possibile erogare l'anticipo, espone gli importi unitari previsti dal PSP (medio, minimo e massimo), l'importo unitario stimato sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori e l'importo unitario erogabile in fase di anticipo (evidenziato in verde). Si precisa che l'importo unitario erogabile è arrotondato; gli importi evidenziati in grigio sono quelli di partenza utilizzati per il calcolo dell'importo dell'anticipo.

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario Stimato	Percentuale di anticipo erogabile	Importo per Anticipo
Titoli PAC	/	/	/	/	68% dei titoli	/
Sostegno ridistributivo	81,7	73,53	89,87	84,06	70%	57
Sostegno giovani agricoltori	83,5	67	89,65	83,84	70%	58
Eco-schema 1, livello 1 - bovini duplice attitudine	54	37,80	156,33	/	30%	11
Eco-schema 1, livello 1 - bovini da carne	54	37,80	116,11	/	30%	11
Eco-schema 1, livello 1 - bovini da latte	66	46,20	156,33	/	30%	14
Eco-schema 1, livello 1 - bufalini	66	46,20	129,26	/	30%	14
Eco-schema 1, livello 1 - caprini	60	42	127,37	/	30%	13

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario Stimato	Percentuale di anticipo erogabile	Importo per Anticipo
Eco-schema 1, livello 1 - ovini	60	42	127,37	/	30%	13
Eco-schema 1, livello 1 - suini	24	16,80	34,70	/	30%	5
Eco-schema 1, livello 1 - vitelli a carne bianca	24	16,80	90,73	/	30%	5
Eco-schema 1, livello 2 - bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne	240	168	537	/	30%	50
Eco-schema 1, livello 2 - suini in allevamento semibrado	300	210	819,15	/	30%	63
Eco-schema 2 - base	120	81,40	283,57	132,79	70%	84
Eco-schema 2 - Natura 2000	144	97,67	340,28	159,34	70%	101
Eco-schema 2 - ZVN	144	97,67	340,28	159,34	70%	101
Eco-schema 3 - base	220,00	167,35	583,33	238,65	70%	154
Eco-schema 3 - Natura 2000	264,00	200,82	700,00	286,38	70%	185
Eco-schema 3 - ZVN	264,00	200,82	700,00	286,38	70%	185
Eco-schema 4 - base	110,00	55,00	124,17	48,98	70%	34
Eco-schema 4 - Natura 2000	132,00	66,00	149,00	58,78	70%	41
Eco-schema 4 - ZVN	132,00	66,00	149,00	58,78	70%	41
Eco-schema 5 – arboree base	250,00	125,00	442,50	248,79	70%	174
Eco-schema 5 - arboree Natura 2000	300,00	150,00	531,00	298,55	70%	209
Eco-schema 5 - arboree ZVN	300,00	150,00	531,00	298,55	70%	209
Eco-schema 5 – seminativi base	500,00	250,00	659,00	793,01	70%	350
Eco-schema 5 - seminativi Natura 2000	600,00	300,00	790,80	951,61	70%	420
Eco-schema 5 - seminativi ZVN	600,00	300,00	790,80	951,61	70%	420
Sostegno accoppiato - frumento duro	93,50	84,15	102,86	97,71	70%	65
Sostegno accoppiato - riso	336,46	302,81	370,11	357,52	70%	236
Sostegno accoppiato – barbabietola da zucchero	657,93	592,14	723,72	838,42	70%	461
Sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione	173,64	156,28	191,00	157,90	70%	109
Sostegno accoppiato - semi oleosi (colza e girasole)	101,00	90,90	111,10	94,51	70%	64

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario Stimato	Percentuale di anticipo erogabile	Importo per Anticipo
Sostegno accoppiato – agrumi	150,85	135,77	397,70	310,97	70%	106
Sostegno accoppiato - olio d'oliva	116,97	105,27	128,67	76,15	70%	53
Sostegno accoppiato - soia	136,32	122,69	149,95	106,54	70%	75
Sostegno accoppiato - proteiche diverse dalla soia	40,04	29,00	44,04	47,51	70%	28

Si precisa che per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) è possibile erogare il 68% del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, tenuto conto delle successive attività di riduzione lineare del valore dei titoli che dovranno essere eseguite per alimentare la riserva nazionale 2023. Inoltre, ai fini dell'individuazione della base di calcolo si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Per tutti gli altri settori di intervento, l'importo erogabile in fase di anticipo è individuato:

- di norma prendendo a riferimento l'importo unitario medio previsto dal PSP;
- in alternativa, prendendo a riferimento o l'importo unitario stimato, calcolato sulla base del numero di ettari di superfici e di capi animali trasmessi dagli Organismi pagatori, o l'importo minimo previsto dal PSP.

Inoltre, al fine di tutelare il Fondo UE, è necessario adottare un'ulteriore cautela allorquando sia erogato l'anticipo per uno o più dei seguenti interventi:

a) eco-schema 1, livelli 1 e 2;

b) sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione;

c) sostegno accoppiato – semi oleosi (colza e girasole);

d) sostegno accoppiato – agrumi;

e) sostegno accoppiato – olio d'oliva.

Per i suddetti interventi è possibile che le condizioni di ammissibilità all'aiuto presenti al momento di erogazione dell'anticipo subiscano delle modifiche tali da determinare un recupero in capo all'agricoltore. In tal caso, per garantire l'esecuzione del recupero tramite compensazione dal

pagamento del saldo dovuto per la domanda unica 2023, **si procede all'erogazione dell'anticipo anche in misura inferiore rispetto alle percentuali indicate nella tabella sovrastante, nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno ridistributivo.**

Si riporta di seguito un esempio della casistica in esame:

- un agricoltore ha diritto a percepire € 8.857 per titoli PAC e € 1.143 (€ 81,7 * 14 ettari) per pagamento redistributivo, per complessivi € 10.000;
- in fase di anticipo percepisce € 6.022 per titoli PAC (68%) e € 798 (€ 57 * 14 ettari) per pagamento redistributivo (70%), per complessivi € 6.820;
- ciò significa che può percepire l'anticipo per uno o più interventi inclusi nell'elenco di cui alle precedenti lett. a) – e), esclusivamente nel limite dell'importo di € 3.180, pari alla differenza tra quanto ha diritto a percepire per titoli e pagamento redistributivo e quanto percepito in fase di anticipo per i suddetti due interventi (€ 10.000 - € 6.820 = € 3.180).

Laddove trovi applicazione la procedura sopra descritta, **deve comunque essere garantita l'erogazione dell'anticipo utilizzando "importo per anticipo" indicato nella tabella riepilogativa sovrastante**. Pertanto, se la somma a cui avrebbe diritto l'agricoltore deve essere ridotta per garantire la capienza a saldo dell'eventuale recupero da eseguire, occorre ridurre il numero di ettari/capi pagabili senza modificare l'importo unitario dell'anticipo.

Si riporta di seguito un esempio della casistica in esame:

- un agricoltore ha diritto a percepire € 2.200 per l'eco-schema 1 (livello 1, bovini di carne) in fase di anticipo (€ 11 * 200 UBA);
- tuttavia, in ragione della cautela da adottare a tutela del Fondo UE, alla luce del portafoglio titoli posseduto (€ 3.437), in fase di anticipo possono essere erogati per l'eco-schema 1 solamente € 1.100 (pari al saldo che dovrà ricevere per il pagamento dei titoli);

il suddetto importo di € 1.100 da erogare per l'eco-schema 1 deve essere così determinato: € 11 * 100 UBA.

Qualora siano pagati più interventi in fase di anticipo rientranti nella casistica in esame, si procede al pagamento a partire dall'intervento per il quale è previsto "importo per anticipo" più elevato.

Infine, sono esclusi dal pagamento degli anticipi i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

4. Controlli sui settori interessati dal pagamento dell'anticipo

Come già riportato in premessa, è possibile erogare l'anticipo solo se sono state ultimate le verifiche delle condizioni di ammissibilità relative ai controlli amministrativi di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e agli artt. 11 e ss. del DM 4 agosto 2023 n. 410739, fermo restando le cautele da adottare a tutela del Fondo laddove si rendesse necessario un recupero in capo all'agricoltore nonché, ove applicabile, quanto previsto dalla circolare AGEA prot. 68494 del 19 settembre 2023.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato in misura pari rispettivamente al 70% per i pagamenti diretti e all'85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato anche sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 che introduce un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Si rammenta, inoltre, che il requisito di agricoltore in attività costituisce **condizione di ammissibilità imprescindibile** per l'ottenimento dei contributi unionali nell'ambito dei pagamenti diretti. Tale requisito è disciplinato dalla circolare AGEA.2023.12874 del 22 febbraio 2023.

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli Organismi pagatori sul dovere di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, al fine di evitare l'erogazione di pagamenti in eccesso ai beneficiari e di recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate, alla luce delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si evidenzia, infine, il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie, compresa l'entità del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale.

5. Contributo agli strumenti di gestione del rischio

L'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che, ai sensi dell'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023 una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale

eventi catastrofali", attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Si rammenta, pertanto, agli Organismi pagatori di procedere al suddetto prelievo in fase di erogazione degli anticipi PAC come disciplinato dalla circolare AGEA prot. 68585 del 19 settembre 2023.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO

(Dr. Salvatore Carfì)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE CARFI
Data: 20/09/2023 21:21:38